

## CONVENZIONE

**AI SENSI DELL'art. 4, comma 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1**

TRA

la Protezione Civile della Regione Lombardia, rappresentata dal Direttore Generale della DG Territorio e Protezione Civile, autorizzato alla firma della presente Convenzione in forza della Deliberazione di Giunta Regionale del 28 giugno 2021, n. XI/..... (di seguito indicata anche come "Regione")

E

Trenord S.r.l., con sede in Milano, Piazzale Cadorna n. 14, capitale sociale di Euro 76.120.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano, R.E.A. n. 190955, codice fiscale e P.IVA n. 06705490966, in persona del legale rappresentante, Dott. Marco Piuri, nella sua qualità di Amministratore Delegato, munito degli occorrenti poteri (di seguito, "Trenord" o la "Società")  
congiuntamente indicate come le "Parti"

PREMESSO

- che l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile", ha previsto che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di protezione civile, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze;
- che l'art. 4, comma 2, del medesimo D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 prevede che le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto o con altri soggetti pubblici;
- che, ai sensi del citato art. 13, comma 2 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, tra i soggetti concorrenti sono contemplate le aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile;
- che con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, emanata ai sensi dell'art.5, commi 1 e 5 del Decreto-Legge n. 343 del 2001 abrogato dall'art. 48, comma 1, lett. e), D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, sono state fornite indicazioni per il "Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose";
- che la citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 - nelle more dell'adozione delle Direttive di cui all'art. 15 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 continua a trovare applicazione ai sensi del comma 5 dell'art. 15 del medesimo decreto secondo cui *"Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile"*;
- che con la Direttiva del 2 maggio 2006 il Dipartimento della Protezione Civile ha formulato indicazioni operative specifiche cui far riferimento in occasione, tra l'altro, di incidenti ferroviari e stradali ed incidenti con presenza di sostanze pericolose;
- che Trenord è impresa ferroviaria che esercita i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in Regione Lombardia e nelle regioni limitrofe;
- che la gestione delle emergenze nel settore dei trasporti ferroviari, per la sua articolazione e dislocazione sul territorio, è caratterizzata da un ingente impegno di risorse, da una utilizzazione

massiccia di mezzi e da una presenza molteplice di enti ed istituzioni che operano ed intervengono, anche contemporaneamente, per rimuovere gli inconvenienti causati dall'emergenza, alleviare le situazioni di disagio ai viaggiatori e consentire il ripristino della normalità dell'esercizio ferroviario;

- che al fine di una proficua collaborazione concertare taluni aspetti di particolare importanza inerenti ai rapporti tra la Regione e Trenord, con riferimento alla definizione degli interventi e della struttura organizzativa necessaria per fronteggiare gli eventi calamitosi, le Parti intendono sottoscrivere una Convenzione di durata quinquennale;
- che ai fini della sottoscrizione della suddetta Convenzione, sono stati organizzati una serie di incontri e scambi informativi ed è stato approfondito il percorso tra le Parti finalizzato a garantire una maggiore collaborazione nelle diverse attività comuni nelle fasi di previsione, prevenzione dei rischi e gestione dell'emergenza (D.Lgs.1/2018 art.2), anche attraverso esercitazioni operative;
- che in Regione Lombardia è in vigore la Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16, "Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile";
- che in Regione è attiva la Sala Operativa di Protezione Civile, sia per attività di previsione e prevenzione, sia per il supporto al sistema di Protezione Civile per la gestione delle emergenze, in particolare per quanto concerne il coordinamento degli interventi e delle attività delle strutture regionali;
- che, nell'ambito della Sala Operativa regionale, opera il Centro Funzionale, attivato ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile", che svolge tutte le attività legate all'allertamento e ricopre il ruolo di struttura tecnico-scientifica di supporto alle Autorità di Protezione Civile;
- che il ruolo e contributo del Gestore dell'Infrastruttura RFI è già disciplinato nella Convenzione tra il Gruppo FS e la Protezione Civile della Regione Lombardia stipulata in data 20.12.2018, che si ritiene applicabile anche al perimetro di Trenord;

#### DATO ATTO

che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue:

#### ARTICOLO 1

##### SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE

La Regione e Trenord con la presente Convenzione assicurano lo sviluppo ai reciproci rapporti istituzionali di collaborazione, al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell'ambito dei contesti emergenziali, della previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici, che possano risultare pregiudizievoli per la circolazione ferroviaria, ovvero contesti emergenziali che seppur non riguardanti la circolazione ferroviaria possano comunque richiedere l'impiego delle risorse di Trenord, perseguendo finalità di tutela degli interessi fondamentali della collettività.

A tal fine sono state individuate le aree di comune interesse che vengono di seguito elencate:

- A) Emergenze ferroviarie per le quali può essere richiesta la collaborazione/intervento del

Sistema di Protezione Civile:

- Criticità/emergenze ferroviarie per cause tecniche con previsione di interruzione della circolazione per più di 2 ore;
  - Criticità/emergenze ferroviarie per cause di forza maggiore, cause naturali e antropiche con previsione di interruzione della circolazione per più di 2 ore;
  - Incidenti ferroviari (disciplinato dalla Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2.5.2006, con la quale sono state fornite indicazioni operative specifiche cui far riferimento in occasione, tra l'altro, di incidenti ferroviari).
- B) Emergenze/eventi che possono richiedere l'impiego delle risorse appartenenti a Trenord:
- Calamità di origine naturale o antropica;
  - Emergenze nazionali di altra natura;
  - Spostamento di un elevato numero di persone;
  - Eventi a rilevante impatto locale-manifestazioni pubbliche.
- C) Attività di previsione e prevenzione:
- Sistemi di previsione di fenomeni calamitosi in ambito ferroviario;
  - Esercitazioni, comprese quelle che si svolgono in ambito ferroviario;
  - Redazione di piani di Protezione Civile;
  - Informazioni ai viaggiatori (compreso l'utilizzo dei social network) e alla stampa;
  - Formazione;
  - Campagne informative.

## ARTICOLO 2

### CONTRIBUTO DELLE PARTI

Nell'ottica di una proficua collaborazione e di un miglior coordinamento nelle fasi di previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza, le Parti si rendono reciprocamente disponibili a concordare ogni iniziativa utile a tale scopo. In particolare:

#### A. Trenord:

1. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art.1 e qualora se ne ravvisi congiuntamente fra le parti la necessità, la presenza di propri qualificati funzionari presso la Sala Operativa regionale di Protezione Civile, nonché la presenza di propri rappresentanti nei Centri Operativi di Protezione Civile eventualmente attivati a livello territoriale;
2. assicura uomini e mezzi per fronteggiare situazioni di criticità/emergenze, dietro richiesta delle autorità di Protezione Civile competenti per territorio e tenuto conto delle proprie disponibilità;
3. contribuisce, anche tramite specifici contatti con i gestori delle infrastrutture ferroviarie, a definire e condividere le informazioni specifiche riguardanti il sistema ferroviario, al fine della valutazione del rischio e per la predisposizione di scenari per l'emergenza;
4. garantisce l'assistenza dei propri clienti, nei limiti delle possibilità e disponibilità della propria organizzazione, con riferimento alle emergenze di cui al precedente art. 1, anche in collaborazione con le strutture operative del Servizio Regionale della Protezione Civile intervenute sul luogo dell'evento;
5. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art.1, il trasporto dei volontari di Protezione Civile delle organizzazioni regolarmente riconosciute e del personale della Protezione Civile, tenuto conto delle proprie disponibilità;

6. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art.1, il materiale rotabile ritenuto necessario per garantire il trasferimento di un gran numero di persone e attrezzature;
7. assicura con riferimento agli eventi di cui al precedente art.1, assistenza alla popolazione coinvolta, mettendo a disposizione eventuali risorse, nei limiti delle proprie disponibilità e con oneri a suo carico;
8. collabora con la Regione per la stesura della pianificazione di Protezione Civile di interesse regionale e collabora, altresì, con le componenti e le strutture operative per la stesura dei piani di Protezione Civile locali;
9. predispone, in collaborazione con la Regione e le strutture territoriali di Protezione Civile, attività esercitative finalizzate alla stesura/verifica dei piani di Protezione Civile;
10. fornisce supporto per la diffusione delle campagne informative promosse da Regione e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento di Protezione Civile, con i mezzi di diffusione di Trenord;
11. mette a disposizione, ove possibile, spazi di competenza a supporto delle iniziative della Protezione Civile regionale, quali ad esempio la realizzazione di campi base o l'allestimento di sedi logistiche provvisorie;
12. mette a disposizione gratuitamente al sistema di Protezione Civile - ove possibile e tramite specifico accordo tra le Parti - eventuali siti logistici atti al ricovero di mezzi e materiali, anche tramite comodati d'uso gratuito alle associazioni di volontariato di Protezione Civile regolarmente riconosciute nell'elenco territoriale della Protezione Civile;
13. concede ospitalità in comodato gratuito presso le proprie strutture - ove possibile e tramite specifico accordo tra le parti - alle tecnologie di telecomunicazione della Regione, previa richiesta e verifica del progetto e della fattibilità tecnica;

B) Regione:

1. concorda con Trenord specifici modelli d'intervento per la gestione delle emergenze, al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi che interessano l'ambito ferroviario, anche in raccordo con i gestori delle infrastrutture ferroviarie;
2. assicura a Trenord la messa a disposizione delle informazioni in proprio possesso riguardanti i piani di Protezione Civile redatti a livello territoriale e le indicazioni in essi contenute, con particolare riferimento a quelle necessarie in occasione di criticità che vedono coinvolti gli impianti e/o il traffico ferroviario;
3. rende disponibili a Trenord – secondo le specifiche previste dalla normativa e dalla Direttiva regionale in materia di allertamento per rischi naturali ai fini di Protezione Civile - i prodotti del sistema di allertamento regionale, ed ogni notizia utile in merito a fenomeni che possano costituire, con l'evoluzione nel tempo, criticità per il regolare svolgimento del servizio del trasporto ferroviario;
4. rende disponibili dati e informazioni relativi ad eventi emergenziali (idraulico, idrogeologico, sismico, incendi boschivi, ecc.) che dovessero verificarsi in ambito regionale;
5. condivide specifiche linee guida per la definizione delle condizioni per l'impiego di risorse finalizzate al trasporto dei volontari da e per le aree disastrose da eventi calamitosi e per il trasporto su treno, anche al verificarsi di gravi impedimenti che pregiudichino il regolare utilizzo della viabilità stradale;
6. condivide specifiche linee guida per la definizione di costi e condizioni di trasporto, nei limiti delle disponibilità, per la messa a disposizione di materiale rotabile ritenuto necessario in caso di calamità, nonché di quello atto a garantire il trasferimento di un gran numero di

- persone in caso di emergenza;
7. assicura, laddove non sufficienti le risorse di Trenord e dei Gestori delle Infrastrutture, e previa necessaria verifica congiunta, l'attivazione delle Organizzazioni di volontariato presenti sul territorio regionale, in occasione di criticità riguardanti l'infrastruttura ferroviaria nonché il trasporto ferroviario di passeggeri, secondo i protocolli operativi definiti tra le Parti;
  8. supporta con le proprie risorse Trenord nelle attività di coordinamento operativo svolte dallo stesso in occasione di situazioni emergenziali che interessano l'ambito ferroviario;
  9. mette a disposizione di Trenord, presso la Sala Operativa regionale di Protezione Civile, una o più postazioni per la gestione delle emergenze;
  10. rende disponibili a Trenord, in funzione dell'emergenza venutasi a creare, eventuali informazioni ed immagini raccolte dai propri sistemi, anche cartografici e di Web GIS, che possano essere di supporto alla gestione delle emergenze;
  11. fornisce e aggiorna i riferimenti (telefono, fax, posta elettronica) della Sala Operativa regionale di Protezione Civile, allo scopo di rendere quanto più tempestiva possibile l'azione di collegamento tra le strutture che operano a livello territoriale;
  12. mette a disposizione, se del caso, l'elenco delle organizzazioni di Protezione Civile riconosciute ed operative sul territorio.

### ARTICOLO 3

#### PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E PER INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE ED ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

##### 3.1 Ruoli e compiti

Le Parti si danno reciprocamente atto che la Regione opera a livello regionale e svolge un ruolo sia di indirizzo e coordinamento, sia operativo, in accordo e sinergia con le Prefetture di giurisdizione. Con particolare riguardo alle attività di previsione e gestione dell'emergenza, le Parti svolgono i ruoli e compiti schematicamente descritti nella seguente Tabella I:

Tabella I

Trenord	Regione
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contribuisce alla gestione delle emergenze ferroviarie</li> <li>• Fornisce gli elementi informativi ai fini dell'intervento da parte del sistema di Protezione Civile per emergenze ferroviarie al fine di un loro eventuale intervento, in coordinamento con i Gestori delle Infrastrutture</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestisce le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza dei rischi naturali, nonché il supporto tecnico-scientifico in caso di emergenza, tramite il Centro Funzionale</li> <li>• Mantiene costanti contatti informativi con i soggetti istituzionali e, ove possibile, con i principali soggetti coinvolti nella gestione di un'emergenza, Trenord e, in generale, i gestori di Infrastrutture Critiche</li> <li>• In caso di evento, se necessario, attiva in tutto o in parte l'Unità di Crisi regionale, con compiti di supporto alle Autorità di Protezione Civile, di definizione delle strategie di intervento e delle risorse umane e strumentali da impiegare</li> <li>• Redige periodicamente report informativi sulla situazione in corso, che possono essere diffusi</li> </ul>

	anche all'esterno tramite opportuni canali informativi • Garantisce il supporto alle attività di coordinamento operativo svolte da Trenord in occasione delle emergenze di carattere ferroviario
--	---

### 3.2 Trasmissione delle informazioni fra Sale Operative

Le Parti concordano la necessità di mantenere un costante flusso di informazioni tra la Sala Operativa / Control Room Security di Trenord e la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, in particolar modo nel caso di evento emergenziale ferroviario o che coinvolga anche la rete ferroviaria, comunicando le informazioni significative e/o utili alla gestione dell'emergenza, anche secondo format prestabiliti attraverso specifici Protocolli e Documenti Operativi.

#### ARTICOLO 4

##### EVENTI STRAORDINARI CON SPOSTAMENTO DI UN CONSIDEREVOLE NUMERO DI PERSONE

In occasione di eventi straordinari che prevedono lo spostamento di un considerevole numero di persone, Trenord assicura la disponibilità, in termini di risorse tecniche ed umane, a collaborare alla pianificazione ed organizzazione del trasporto delle persone coinvolte, con materiale rotabile ed eventuali ulteriori risorse. Per l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione interessata Trenord potrà avvalersi dell'ausilio del volontariato di Protezione Civile, ai sensi del successivo articolo 7.

#### ARTICOLO 5 FORMAZIONE

La Regione e Trenord svolgeranno congiuntamente attività di informazione, formazione e addestramento, sia a livello nazionale che locale, sulle tematiche prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze conseguenti ai rischi naturali ed antropici, nello spirito di condivisione e riconoscimento reciproco.

Con l'obiettivo di promuovere e sostenere le attività congiunte di formazione e di esercitazione, Regione e Trenord svolgeranno specifici percorsi formativi e di aggiornamento destinati:

- congiuntamente, al personale di Trenord e al personale della Regione che interviene nella gestione delle crisi e delle emergenze, al fine di migliorare la reciproca conoscenza dei propri ambiti di responsabilità e di azione, di garantire un'efficace comunicazione negli scenari di riferimento e sviluppare una capacità di risposta sinergica;
- congiuntamente, al personale di Trenord (anche per fornire gli elementi generali del sistema di Protezione Civile) ed ai volontari appartenenti alle organizzazioni del volontariato censite nell'elenco territoriale della Protezione Civile, con l'obiettivo di fornire le conoscenze tecniche e relazionali di base per operare in sicurezza in ambito ferroviario.

Le Parti assicurano reciprocamente lo scambio di informazioni sulle iniziative di formazione svolte autonomamente sulle tematiche di interesse comune.

I programmi formativi potranno coinvolgere, a seguito di specifici accordi, anche il personale delle diverse componenti del sistema di Protezione Civile, nell'ottica di integrare le competenze tecniche già presenti, rendendo omogeneo l'approccio alle problematiche di Protezione Civile, concorrendo alla diffusione ed applicazione di un metodo comune.

## ARTICOLO 6

### ORGANIZZAZIONE AI FINI DELL'ASSISTENZA IN OCCASIONE DI EMERGENZE FERROVIARIE

Gli interventi in area ferroviaria da parte del personale e/o dei volontari di Protezione Civile, opportunamente formati sui rischi connessi ed adeguatamente equipaggiati e dotati del materiale necessario per svolgere l'intervento, devono essere coordinati dal personale ferroviario preposto o dal Direttore Tecnico del Soccorso dei VV.F., qualora intervenuti, ed avvenire, per quanto possibile, nelle località di servizio (stazioni, fermate, bivi, posti di comunicazione, ecc.).

L'assistenza ai passeggeri, l'impiego dei generi di prima necessità ed il servizio di trasporto sostitutivo, in considerazione della specificità delle varie situazioni e a seguito di una valutazione della fattibilità, sono così definiti:

- in caso di emergenza dovuta a problemi all'infrastruttura o al sistema ferroviario, l'assistenza ai passeggeri ferroviari, che necessitano di generi di prima necessità e/o del servizio sostitutivo è svolta da Trenord, anche mediante l'impiego di proprio personale e propri mezzi, e attivando tutte le risorse necessarie a gestire l'emergenza.

Le operazioni di assistenza possono vedere, su specifica richiesta di Trenord e previa verifica congiunta con la Regione, anche l'intervento del sistema di Protezione Civile; il coordinamento delle attività, in ambito ferroviario, è garantito dal personale di Trenord, in raccordo con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria;

- in caso di emergenza dovuta a causa di forza maggiore (calamità naturale ecc.), la Regione, attraverso le informazioni ricevute può valutare di concerto con Trenord l'intervento congiunto di personale Trenord, di personale/volontari di Protezione Civile, e di altro personale tecnico ritenuto necessario, anche appartenente al Gestore/ad altri Gestori dell'infrastruttura, per specifiche esigenze di supporto (messa a disposizione e distribuzione generi di prima necessità, presidio nelle stazioni ed attività informativa ai viaggiatori, ecc.). Il coordinamento, nel rispetto dei ruoli istituzionali preposti a tale funzione, sarà garantito dal personale dei Gestori dell'infrastruttura ferroviaria presenti sul posto, ognuno per le proprie specifiche competenze e responsabilità, con il fine di contribuire a prevenire situazioni di grave disagio ai viaggiatori.

In considerazione delle diverse tipologie di rischio che potranno interessare l'ambito ferroviario, le Parti concordano di definire, tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 12 della presente Convenzione, specifici modelli d'intervento da utilizzare al verificarsi di simili circostanze.

## ARTICOLO 7

### VOLONTARIATO

Come specificato anche all'articolo 6 della presente Convenzione, gli interventi in area ferroviaria da parte dei volontari di Protezione Civile, opportunamente formati sui rischi connessi ed adeguatamente equipaggiati e dotati del materiale necessario per svolgere l'intervento, devono essere coordinati dal personale di Trenord preposto (in raccordo con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria) o dal Direttore Tecnico del Soccorso dei VV.F., qualora intervenuti, ed avvenire, per quanto possibile, nelle pertinenze ferroviarie (es. stazioni, fermate) e stradali.

Per quanto concerne l'impiego del volontariato di Protezione Civile, e gli eventuali rimborsi dei costi sostenuti, ai sensi degli articoli 39 e 40 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, ferma restando la necessità di verifica congiunta con la Regione circa l'utilizzo di risorse del sistema regionale di Protezione Civile, e la conseguente autorizzazione regionale alla sua attivazione.

Resta fermo che le attività di soccorso sanitario urgente sono competenza del Servizio sanitario Emergenza Urgenza competente per territorio, come specificato anche all'articolo 10 della presente Convenzione.

Trenord si rende disponibile a stoccare generi di conforto presso le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile che insistono lungo la rete ferroviaria, anche presso locali ferroviari concessi in comodato d'uso gratuito alle stesse Organizzazioni, previo accordo tra le Parti, come indicato all'art. 2 lettera A) punto 12 della presente Convenzione.

#### ARTICOLO 8 ATTIVITÀ ADDESTRATIVA/ESERCITATIVA

Trenord può:

- partecipare alle esercitazioni di Protezione Civile promosse dalla Regione, e viceversa, al fine di verificare, migliorare ed adottare le procedure di intervento in caso di emergenza;
- suggerire la partecipazione di altre Imprese Ferroviarie e altre Società o Enti, ritenute utili per il miglioramento delle prassi operative da adottare in caso di emergenza.

#### ARTICOLO 9 ONERI E RIMBORSI SPESE

Nel caso in cui Trenord richieda l'intervento del sistema di Protezione Civile, per fronteggiare eventi emergenziali o criticità di cui all'articolo 1 lettera A) della presente Convenzione, gli oneri derivanti da tale intervento, relativi a risorse messe in campo da Trenord, sono ad esclusivo carico della società stessa. In carico a Regione rimangono solo gli eventuali oneri relativi all'attivazione del volontariato di Protezione Civile.

Nel caso in cui venga richiesto il concorso di Trenord, come soggetto concorrente del sistema di Protezione Civile, alle attività poste in essere dalla Regione per fronteggiare eventi emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, mediante l'utilizzo di mezzi e risorse finalizzati al soccorso e all'assistenza alle popolazioni coinvolte, le spese relative all'impiego del personale di Trenord saranno in toto sostenute dalla Società stessa, mentre per quanto riguarda le spese per l'utilizzo di mezzi e materiali della Società, potrà essere ammesso un rimborso, parziale o totale, da parte di Regione, previa autorizzazione – con specifico atto - da parte della Regione stessa e solo a seguito di presentazione di dettagliata documentazione degli oneri sostenuti, da parte di Trenord.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune fattispecie potenzialmente rimborsabili:

- Pulizia Vetture/loco
- Manutenzione vetture/ loco
- Materiali di fornitura Trenord richiesti ad hoc (es. effetti lettereschi es.)
- Utilizzo di mezzi Trenord (carrelli, caricatori, auto, mezzi d'opera etc..)

#### ARTICOLO 10 SOCCORSO SANITARIO

Il soccorso sanitario sarà garantito dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e dalle sue declinazioni territoriali, nel rispetto della normativa e dei protocolli di intervento, nazionali e regionali, vigenti.

## ARTICOLO 11

### COMUNICAZIONE – INFORMAZIONE

Regione e Trenord concordano sulla necessità di coordinare i processi di comunicazione su:

- eventi rilevanti di circolazione ferroviaria o incidente di esercizio che possono arrecare disagio prolungato ai viaggiatori, o ad altre persone e/o conseguente necessità di intervento del Servizio di Protezione Civile;
- contesti emergenziali e di gestione dei rischi naturali e antropici, che possano risultare pregiudizievoli per la circolazione ferroviaria;
- attività di previsione e prevenzione dei rischi.

Trenord e Regione condivideranno le informazioni al fine di assicurare il coordinamento nella comunicazione istituzionale e mediatica tra le due strutture e di dare tempestive e puntuali informazioni ai cittadini, anche tramite opportuni prodotti informativi o iniziative di diffusione delle informazioni e/o della cultura della prevenzione, anche per scongiurare la diffusione di notizie contraddittorie o errate che possano generare confusione e/o allarme ingiustificato.

## ARTICOLO 12

### GRUPPO DI LAVORO CONGIUNTO

Le Parti concordano di costituire un Gruppo di Lavoro congiunto con il compito di:

- definire lo scambio informativo di dati strutturati per l'analisi dei rischi di origine naturale o antropica;
- sviluppare i modelli di intervento e procedure di assistenza alla popolazione;
- supportare e definire i piani e le attività formative ed esercitative, e più in generale le attività di prevenzione e mitigazione dei rischi;
- apportare eventuali modifiche, analizzare e realizzare quanto altro congiuntamente ritenuto utile per gli scopi della presente Convenzione.

A tal fine le Parti nominano coloro che, in numero massimo di tre per ciascuna parte, costituiranno il gruppo di lavoro.

È fatta salva la facoltà delle Parti di allargare la partecipazione ad ulteriori membri in relazione alle tematiche da trattare all'ordine del giorno.

## ARTICOLO 13

### DIVULGAZIONE

La Parti si impegnano a illustrare finalità e contenuti della presente Convenzione anche ad altri Enti (Prefetture, Province e Comuni), in un'ottica di ottimizzazione dei flussi informativi e della redazione di opportuni protocolli informativi/operativi.

La Regione - congiuntamente a Trenord - avrà cura di convocare gli Enti territoriali interessati (Prefetture, Province, Comuni) per la presentazione degli obiettivi dell'accordo, o di garantire diverse ed idonee forme di diffusione delle informazioni relative alla presente Convenzione.

## ARTICOLO 14

### EFFICACIA, DURATA, MODIFICHE E RECESSO RESPONSABILI DELLA GESTIONE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione avrà durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Le Parti, tramite i referenti delegati ai sensi dell'art. 12, procederanno annualmente alla verifica congiunta dei risultati ottenuti e all'individuazione degli obiettivi da conseguire nell'anno successivo. Le Parti potranno in pieno accordo decidere di modificare in qualunque momento e per tutta la durata i contenuti della presente Convenzione.

Inoltre, ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere, in ogni tempo, dalla presente Convenzione, con comunicazione scritta da trasmettere con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Per ogni aspetto relativo all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione, i rapporti saranno tenuti tra il Direttore Generale della DG competente in materia di Protezione Civile e il Direttore Commerciale di Trenord.

#### ARTICOLO 15

##### TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione della presente convenzione e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della stessa, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

#### ARTICOLO 16

##### D.Lgs. n. 231/2001, CODICI ETICI E POLITICHE ANTICORRUZIONE

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni di tempo in tempo vigenti del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. ed in materia di anticorruzione, nonché delle disposizioni – rispettivamente – del Codice disciplinare e di condotta di Regione e del Codice Etico di Trenord e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Regione e della Politica Anticorruzione di Trenord.

Tali documenti, disponibili sui rispettivi siti Internet, seppur non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante ed essenziale.

L'inosservanza – anche parziale – ad opera di una delle Parti delle disposizioni anche di un solo dei predetti documenti costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione di diritto della Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

#### ARTICOLO 17

##### CONTROVERSIE

Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine alla presente Convenzione, l'esame della stessa è rimandato al giudizio del Collegio arbitrale, costituito secondo la prassi, ai sensi del Codice di Procedura Civile.

Data

Regione

Trenord S.r.l.